

SOCIETA' CANOTTIERI PIEDILUCO s.r.l.

Voc. Mazzelvetta 1 Piediluco (Tr)
Casella Postale 141 05100 Terni
Tel.0744368147-Fax:0744439406
E-mail: canottieripiediluco@tin.it
P.IVA:00515250553

CanottieriPiediluco
1936

“B” : Regolamento Interno.

Capitolo I

Oggetto del regolamento

ART. 1 – Il presente regolamento, adottato in conformità e nell’ambito della Soc. Canottieri Piediluco, dei relativi impianti ed attrezzature, ha per oggetto la determinazione dei criteri per l’applicazione delle quote sociali e dei contributi, nonché il procedimento per l’esercizio del potere disciplinare ed i relativi provvedimenti.

ART. 2 – I Soci sono tenuti alla scrupolosa osservanza delle norme dello Statuto, del regolamento, nonché dei provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione.

Il presente Regolamento potrà essere successivamente modificato secondo i modi previsti dallo statuto sociale.

Capitolo II

Accesso alla sede

ART. 3 – Gli orari di apertura e di chiusura del Club e le eventuali limitazioni nell’uso degli impianti vengono fissati annualmente o a periodi più brevi dal C.d.A..

L’accesso al Club, nonché l’uso degli impianti ed attrezzature e rigorosamente riservato:

a) – **Ai Soci Titolari di quota.**

b) – **Ai Soci frequentatori “aventi diritto”.** Per tali si intendono i discendenti in linea retta ed il coniuge non legalmente separato. Gli ascendenti sono ammessi solo in presenza dei Soci Ordinari.

c) – **Agli ospiti visitatori.** Per ospiti visitatori si intendono gli ospiti dei Soci e degli “aventi diritto”. Tali ospiti visitatori vengono ammessi con lo scopo di far conoscere il Club e le sue strutture, promuovendo così il ricambio dei Soci ordinari. La loro ammissione avviene con le limitazioni stabilite nel capitolo III.

d) – **Ai Soci atleti.** Vengono ammessi dal C.d.A su proposta del Direttore sportivo, hanno diritto di frequentare la sede Sociale usufruendo degli impianti, perdendo tale qualifica al cessare dell’attività.

e) - **Ai Soci Seniores**

Per le modalità di ammissione dei Soci si fa riferimento all’art.25 e 26 del presente regolamento.

ART. 4 – Auto, moto, motocicli, biciclette, dovranno essere parcheggiate esclusivamente nelle aree all’uopo predisposte, in modo da non arrecare intralcio al transito e al parcheggio di altri veicoli.

E' altresì **VIETATO**, per motivi di sicurezza, parcheggiare nella piazzola antistante l'ingresso della Sede all'uopo segnalata, ad eccezione della macchina del custode. Ai trasgressori si applicheranno le norme previste dagli art. 32 e 33 del Regolamento.

ART. 5 – E' fatto divieto di introdurre cani o altri animali nel recinto del Club, nonché radio, giranastri o similari e comunque oggetti che possano determinare disturbo agli altri Soci.

Capitolo III

Ospiti visitatori.

ART. 6 – Al fine di promuovere il ricambio della compagine sociale, i Soci ordinari possono invitare al Club ospiti denominati ospiti visitatori sotto la loro personale responsabilità e con le limitazioni stabilite dal presente Regolamento e dal C.d.A..

ART. 7 – Per poter accedere alla Sede, gli ospiti visitatori dovranno essere accompagnati dal Socio invitante, il quale dovrà apporre sull'apposito modulo di frequenza la propria firma, chiaramente leggibile e trascrivere le generalità dell'ospite visitatore.

1. La stessa persona non potrà essere invitata a frequentare gli impianti sportivi, anche da soci diversi, più di tre volte nel corso dell'anno solare.
2. Il socio ospitante che non apporrà la propria firma e non trascriverà le generalità dell'ospite visitatore sull'apposito modulo, sarà richiamato ed incorrerà nelle norme di cui ai successivi art. 32 e 33 del regolamento.
3. Potranno, in deroga usufruire di frequenza superiore a tre volte, ospiti visitatori temporanei non residenti a Terni, previa indicazione nell'apposito registro oltre di quanto già sopradetto, anche della città di provenienza del visitatore e dei gg previsti di permanenza nel Club.
4. Potranno invece frequentare, accompagnati dal Socio, od i suoi aventi diritto, un numero illimitato di volte, i famigliari dei soci, intendendo per essi gli ascendenti, i fidanzati, gli accompagnatori per Soci ed aventi diritto invalidi e le babysitter per i figli dei Soci.
5. L'ammissione dei suddetti sarà subordinata ad una domanda del socio da effettuarsi entro il 28 febbraio di ogni anno ed alla sua formale accettazione del C.d.A..
6. Nel caso in cui l'ospite visitatore causi danni alle cose e strutture, Il C.d.A. addebiterà al Socio ospitante il corrispettivo del danno provocato dall'ospite che dovrà essere pagato a semplice richiesta. In difetto, il Socio sarà considerato moroso a tutti gli effetti e si renderanno quindi applicabili le norme previste dall' art. 31.
7. Il C.d.A stabilirà di volta in volta il numero degli ospiti visitatori possibile, tenendo conto della capacità ricettiva del momento.
8. Il socio ospitante dovrà accettare l'eventuale decisione che, per tale motivo, impedisca di concretizzare l'invito.

ART. 8 – Il C.d.A. potrà limitare ad alcune ore del giorno ed a determinati periodi la possibilità per i Soci di effettuare inviti ad ospiti visitatori.

ART. 9 – Il Socio ospitante non dovrà pagare a titolo di rimborso spese alcun contributo di frequenza per gli ospiti visitatori.

Capitolo IV

Norme Generali

ART.10 – Il personale dipendente dal Club è tenuto a rispondere unicamente al C.d.A. nella persona del Presidente o a chi da esso delegato. I Soci dovranno rivolgere eventuali reclami sul comportamento del personale esclusivamente al C.d.A.. Al singolo Consigliere è data facoltà di dare disposizioni per motivi contingenti ed improcrastinabili. Il Consigliere riferirà poi in Consiglio per eventuali provvedimenti successivi.

ART.11 – L'orario di apertura e chiusura degli impianti potrà essere variato dal C.d.A., tenuto conto delle manutenzioni ordinarie e straordinarie, dell'organizzazione di manifestazioni o di altre cause. All'interno del club sarà esposto un quadro riportante gli orari e le eventuali limitazioni.

ART.12 – I frequentatori del Club dovranno porre la massima attenzione a che non siano arrecati danni ai locali, alle attrezzature, alle piante e comunque a tutto quanto fa parte del patrimonio sociale.

ART.13 – Di qualsiasi danneggiamento dovuto ad incuria o trascuratezza, sarà fatto carico ai responsabili. Il Socio ospitante risponderà altresì del fatto addebitabile ai propri ospiti.

ART.14 – E' fatto assoluto divieto:

- a) – di praticare od organizzare gare, tornei o riunioni non autorizzate dal C.d.A.
- b) – di calpestare le aiuole e cogliere fiori.
- c) – di praticare giochi d'azzardo.
- d) – di produrre clamori, intemperanze materiali e verbali, od altre manifestazioni non consone al decoro dell'ambiente.
- e) – di fare pic-nic e di accendere fuochi nei terreni del Club.

ART.15 – Il Club non è responsabile del denaro, degli oggetti e dei valori lasciati incustoditi.

ART.16 – Il Club non è responsabile dei danni o incidenti di qualsiasi natura che potessero derivare ai soci od agli ospiti visitatori dall'utilizzazione delle attrezzature e durante la permanenza nei confini della Soc. Canottieri Piediluco. La permanenza nel Club e l'utilizzazione delle attrezzature vengono quindi effettuate a rischio e pericolo dei frequentatori.

Capitolo V

Uso degli impianti, bar-ristorante, spogliatoi.

ART.17 – E' vietato permanere a dorso nudo od in costume da bagno nei locali del ristorante. Il servizio bar-ristorante funzionerà secondo gli orari deliberati dal C.d.A., d'accordo con il gestore del servizio stesso. Qualora necessario saranno fissati più turni di servizio.

- L'utilizzo dei locali della sede sociale per feste, incontri, cerimonie, può essere concesso ai soli Soci, previa domanda al C.d.A e sua formale accettazione. Il Socio autorizzato dovrà essere assolutamente presente all'evento.
- L'utilizzazione delle strutture Sociali non potrà mai essere concessa in esclusiva.
- Per le autorizzazioni si terrà conto dell'ordine cronologico per data delle richieste pervenute al C.d.A.

- Il servizio di ristorazione per dette cerimonie non potrà mai essere affidato ad organizzazioni esterne o in proprio, salvo autorizzazione del C.d.A.
- L'uso dei luoghi comuni per l'utilizzo sopradetto, sarà soggetto ad un contributo a titolo di rimborso spese stabilito dal C.d.A e approvato dall'assemblea ad ogni suo eventuale adeguamento, secondo i seguenti scaglioni:
 1. Nessun contributo fino a 20 persone, poiché si considera normale convivio familiare, per il quale non è necessaria alcuna autorizzazione.
 2. Oltre 20 persone è richiesta l'autorizzazione del CdA, fino a 30 nessun contributo.
 3. Oltre 30 persone un contributo di €2,00 per ogni persona dai 30 in su.
- Nel periodo primo giugno-15 settembre l'uso della Sede per i motivi di cui sopra è consentita solo a cena, anche il sabato e la domenica, ma per i casi di cui al punto 2 e 3 solo nel gazebo del giardino e nella terrazza superiore. In tale periodo non è altresì consentito organizzare feste per bambini se non a cena, con le modalità già espone.
- Dal 15 settembre al 31 maggio ed in caso di maltempo anche dal primo giugno al 15 settembre, la terrazza del ristorante potrà essere utilizzata per feste e riunioni conviviali solo per una metà, lasciando quindi l'altra metà a disposizione delle prenotazioni degli altri Soci.
- In caso di feste che prevedano l'uso della musica (DJ o piccoli gruppi musicali) nella terrazza ristorante, sarà obbligatorio mantenere un volume basso sino alle ore 23,30.
- Eventuali danni arrecati alle cose comuni saranno soggetti alle norme stabilite dall'art.13 del presente regolamento.
- Il C.d.A addebiterà al Socio ospitante il corrispettivo del danno che dovrà essere pagato a semplice richiesta; in difetto il Socio sarà considerato moroso a tutti gli effetti e si renderanno quindi applicabili le norme previste dall'art.31.
- E' vietato usare i tavoli per accudire bambini ed è vietato farli dormire sui divani.
- I bambini sotto i 12 anni, devono essere costantemente vigilati dai genitori in tutte le loro attività, essi risponderanno dei danni che i figli dovessero arrecare a se stessi, agli altri, alle cose comuni, secondo il disposto dell'art.2048 del Codice Civile.
- Particolare attenzione da parte dei genitori, è richiesta nello spazio piscina, dove i bambini debbono essere particolarmente seguiti.
- E' vietato ai minori di anni 14, se non accompagnati, l'uso della scala che conduce al terrazzo esterno sopratutto e l'accesso al soppalco interno alla sala Ristorante.
- E' rigorosamente **VIETATO** lasciare nel locale ristorante oggetti, vestiti, sacche, racchette, infansette, passeggino o quant'altro possa determinare ingombro.

Uso della Piscina

ART.18 – Prima di immergersi nell'acqua, è fatto obbligo di servirsi degli impianti doccia esterni.

1. E' vietato introdurre in piscina oggetti comunque pericolosi o tali da arrecare molestia o fastidio ai frequentatori.
2. Al piano di calpestio della piscina, si può accedere soltanto a piedi scalzi o con apposite calzature.
3. E' obbligatorio l'uso della cuffia.

Uso del Tennis

ART.19

1. Per utilizzare i campi da tennis è obbligatoria la prenotazione che potrà essere effettuata dal singolo Socio.

2. L'orario di prenotazione è stabilito dalle ore 9 alle 13 di ogni giorno, e potrà essere fatta anche telefonicamente.
3. Nei giorni di **Sabato, Domenica e Festivi**, la prenotazione si dovrà fare solo presso la Sede Sociale. **(sono vietate le prenotazioni telefoniche)**.
4. La prenotazione dovrà essere corredata dal nominativo del Socio e da quello degli altri utilizzatori.
5. Se colui che ha prenotato non fosse presente, perderà il diritto alla prenotazione trascorsi 10 minuti dall'inizio dell'ora di gioco.
6. Nei giorni di **Sabato, Domenica e Festivi**, è **vietata** la prenotazione a catena, in virtù della quale, giocatori, usufruendo della propria prenotazione e di quella degli altri, vengono a giocare più ore consecutivamente. (tale norma consente di fare utilizzare i campi da tennis al più gran numero possibile di Soci che spesso hanno lamentato l'impossibilità di usufruire dei campi).
7. Per le ragioni di cui sopra, nei giorni predetti, è fatto divieto ai Soci di utilizzare i campi da Tennis per più di un'ora. E' fatta salva la prenotazione per incontri di doppio per i quali è consentito di giocare fino ad un max di due ore, e fatto salvo anche il caso in cui ci fossero campi liberi.
8. Nei predetti giorni, i giovani al di sotto dei 18 anni potranno usufruire dei campi nelle seguenti fasce orarie: ore 8/10 antimeridiane e 14/16 pomeridiane. In tali ore, i giovani dovranno utilizzare i campi per il gioco del doppio, salvo motivi derivanti da obiettiva impossibilità. Nelle altre ore, possono giocare solo con un adulto.
9. L'orario per l'utilizzo del campo n° 1 è stabilito dalle ore 8.00 alle ore 24.00.
10. Per l'utilizzo del campo n° 1, nelle ore in cui è necessaria l'illuminazione, è stabilito, per corrente anno 2002, il prezzo di Euro 2.50 per ora, sia per incontri di singolo che di doppio.
11. L'impianto di illuminazione è regolato da un timer che interromperà l'illuminazione in modo automatico.
12. Il pagamento dell'ora di gioco con l'illuminazione dovrà essere effettuata al gestore al termine del gioco, il quale rilascerà ricevuta ed è responsabile nei confronti della Società della corretta utilizzazione delle ore in cui sarà in funzione l'impianto di illuminazione, nonché degli incassi relativi.
13. Durante le ore serali (dalle 19.00 in poi) si fa deroga a quanto stabilito dall' art.7 del presente Regolamento, essendo consentito ai Soci che ne facciano prenotazione, di giocare per più ore consecutive anche nei giorni di **Sabato, Domenica e Festivi**.

Uso delle imbarcazioni

ART.20 – L'uso delle imbarcazioni è riservato ai Soci ed agli aventi diritto.

1. I minori non possono usare le imbarcazioni senza l'autorizzazione scritta del Socio che esercita la patria potestà. L'uso delle imbarcazioni non è consentito ai minori di anni 14 senza la presenza di un genitore.
2. Il Socio è responsabile comunque di ogni danno arrecato o subito da persone o cose.
3. Nei giorni di maggiore affluenza, l'uso delle imbarcazioni è riservato esclusivamente ai Soci.
4. Di regola l'uso è limitato ad una sola ora salvo disponibilità.
5. Deve essere annotato su apposito registro, il nominativo del Socio e l'ora di uscita, nonché l'ora di rientro delle imbarcazioni.
6. I soci proprietari di mezzi nautici possono usufruire delle attrezzature ricettive della Società nei limiti delle disponibilità relative.
7. A tale scopo i Soci proprietari sono tenuti alla denuncia annuale dei mezzi presenti nella Sede, e, sono obbligati, a semplice richiesta della Società, a liberare da tali mezzi le attrezzature Sociali.

8. La Società non risponde comunque di qualsiasi evento che arrechi danno ai mezzi nautici, né sarà in alcun modo tenuta a risarcire di danni e simili, non assumendo in nessun caso la custodia dei natanti di proprietà dei singoli Soci.

Uso delle barche a Vela

ART.21 – L'uso delle imbarcazioni a vela è riservato ai Soci ed agli aventi diritto che abbiano le cognizioni tecniche minime per armare la barca e le cognizioni di base per navigare al traverso, di bolina, e gran lasco.

1. I Soci, la cui conoscenza di navigazione sia certa o accertata, saranno abilitati mediante rilascio di un attestato da parte del C.d.A..
2. In ogni caso, la Società rilascia gli attestati ai Soci che abbiano frequentato un corso che di anno in anno sarà organizzato.
3. I minori non possono usare le imbarcazioni a vela senza l'autorizzazione del Socio che esercita la patria potestà.
4. **E' obbligatorio nell'uso delle imbarcazioni a vela indossare il giubbotto salvagente.**
5. Chi intende usufruire delle imbarcazioni a vela deve richiedere la chiave della cabina o locale dove è custodita l'attrezzatura di armamento ed apporre la firma sull'apposito registro del personale incaricato.
6. Al termine dell'ora fissata, il Socio che ha fatto richiesta d'uso, dovrà smontare e riporre tutta l'attrezzatura mobile con l'esclusione del boma, il quale andrà lasciato sulla barca tirata a secco.
7. Il socio che si presenta per l'ora successiva, dopo aver controfirmato il registro, deve controllare il perfetto stato dell'imbarcazione e dell'armamento ed assumerà l'onere di smontare le vele e riporre l'attrezzatura nei sacchi entro il locale stabilito.
8. Dopo l'uso, è assolutamente vietato lasciare le barche in acqua.
9. I guasti rinvenuti sulle attrezzature o provocati durante l'uso, devono essere immediatamente segnalati al personale preposto per la custodia.

Uso degli spogliatoi

ART.22 – La sede sociale dispone di spogliatoi per donne e per uomini.

- L'uso viene affidato alla correttezza dei Soci con il pieno rispetto delle cose sociali ed individuali.
- La Società non assume la custodia degli oggetti lasciati negli spogliatoi, negli armadietti od altro e sarà pertanto esente da responsabilità per la loro eventuale sottrazione o per qualsiasi altro evento di danno.

ART.23 – IL C.d.A. ha la facoltà di limitare l'uso degli impianti sportivi e ricreativi per rendere possibile:

1. L'allenamento della propria squadra rappresentativa.
2. Lo svolgimento dei corsi di istruzione.
3. Lo svolgimento di manifestazioni sportive o ricreative.

ART.24 – L'uso degli impianti e delle attrezzature è consentito anche ai familiari ed ai Soci Visitatori, subordinatamente all'utilizzo dei Soci ordinari e degli "Aventi diritto" e dei Soci Onorari.

Capitolo VI

Soci, modalità di ammissione Soci, trasferimento quote Sociali, Quote e contributi di frequenza, modalità dei pagamenti.

ART.25 – A completamento dell’art. 3 dello Statuto della Società, si precisa che i Soci si dividono nelle seguenti categorie:

1. **SOCI ORDINARI**: sono definiti tali i possessori di una quota sociale.
2. **SOCI AVENTI DIRITTO**: sono definiti tali i discendenti diretti del Socio Ordinario che non possiedono una quota sociale ed i coniugi, e sono così suddivisi:
 - a) Soci “aventi diritto **Junior**es” di età compresa fra i 18 anni e i 30 anni e che non esercitano nessuna professione in proprio e restano a carico del Socio ordinario capo famiglia.
 - b) Soci “aventi diritto **Junior**es”, di età maggiore di 30 anni o che di età inferiore, siano coniugati o esercitino una professione in proprio.
 - c) i coniugi non legalmente separati;
3. **SOCI Senior**es sono definiti tali i Soci che al raggiungimento dei 65 anni di età abbiano una anzianità nel sodalizio di almeno 25 anni.

ART.26

I) - AMMISSIONE SOCI ORDINARI.

- a) – Per essere ammesso in qualità di Socio Ordinario, è necessario essere titolari di una quota sociale.
 - Coloro che desiderano acquistare una quota Sociale dovranno fare richiesta esclusivamente al C.d.A..
 - La domanda di acquisto è predisposta dal C.d.A., ed in questa potranno essere richieste tutte le notizie che saranno ritenute opportune.
 - La richiesta dell’aspirante Socio deve essere firmata da altri quattro Soci presentatori che abbiano anzianità di Soci di almeno cinque anni e che non siano incorsi in provvedimenti disciplinari.
 - I Soci presentatori dovranno compilare una apposita “scheda informativa” predisposta dal C.d.A. ai fini di una più adeguata conoscenza dell’aspirante socio.
- b) – La domanda, dopo che il nome dell’aspirante è stato esposto all’Albo Sociale per dieci giorni, viene sottoposta al voto dei sette componenti il C.d.A., i quali decidono, a scrutinio segreto, riuniti in seduta plenaria sotto la supervisione del Presidente del C.d.A.
- c) – Per l’ammissione occorrono sei voti favorevoli su sette.
 - La richiesta che abbia riportato esito positivo sarà inserita in una lista che verrà formata con criteri di cronologicità in attesa di acquisire una quota sociale secondo le disponibilità.

II) – AMMISSIONE SOCI “AVENTI DIRITTO”

- Per ottenere la qualifica di Socio “avente diritto” Junior, il discendente del Socio ordinario, al compimento del 18° anno di età, dovrà presentare domanda al C.d.A., senza le formalità di cui al punto a).
- Il C.d.A. deciderà a scrutinio segreto e saranno necessari, per ottenere la qualifica, sei voti favorevoli su sette.

- Il Socio “avente diritto” Junior, che abbia ottenuto consenso alla qualifica, verrà iscritto in una lista apposita, la quale ha precedenza assoluta all’acquisto di quote.
- Il Socio ordinario dovrà comunicare il nominativo del coniuge non legalmente separato, che verrà iscritto in una apposita lista;

III) – AMMISSIONE DEI SOCI “Seniores”

- Possono ottenere la qualifica di Socio Seniores i Soci che, al compimento del 65° anno di età e con una anzianità nel sodalizio di almeno 25 anni, previa domanda al C.d.A., diano mandato di vendita della propria quota Sociale o la cedano ad un discendente “avente diritto”.
- In deroga a quanto sopra possono ottenere la qualifica di Socio Seniores:
 - i Soci con una anzianità di sodalizio di almeno 25 anni ma che abbiano compiuto il 60° anno di età, solo nel caso in cui cedano la quota ad un discendente “avente diritto”;
 - le vedove od i vedovi dei Soci Seniores deceduti;
 - i coniugi separati dei Soci che possiedono i requisiti di cui sopra, nel caso in cui il Socio non intenda diventare Socio Seniores e cede la quota ad un “discendente avente diritto”.
- Tali condizioni, una volta accettata dal C.d.A ed a cessione avvenuta, dà diritto all’iscrizione nell’albo dei Soci Seniores e all’ingresso e all’utilizzo della sede sociale con gli stessi diritti del Socio Ordinario.
- Il Socio Seniores sarà tenuto al pagamento di una quota sociale annua simbolica pari ad euro 250,00 che potrà essere variata ogni 3 anni dal C.d.A previa comunicazione scritta al Socio.

ART.27 – Agli aspiranti Soci, iscritti nella lista dei Soci Juniores over 30 di cui all’art. 25, verrà data comunicazione della disponibilità della quota da acquistare, mediante lettera raccomandata da parte del C.d.A..

- Qualora il Socio in questione non provvedesse entro un periodo massimo di 10 anni, dal momento in cui si acquisiscono i diritti di Socio Juniores over 30, all’acquisto della quota offertagli, perderà automaticamente la qualifica e tutti i diritti da essa derivanti, come pure l’accesso al Club.
- Avvenuta la stipula, deve essere notificata al C.d.A., il quale né curerà l’iscrizione nel libro Soci Ordinari.

ART.28 – Le quote Sociali annuali, saranno stabilite all’inizio dell’anno dal C.d.A. sulla base dei risultati e delle previsioni di bilancio, e dovranno essere pagate in contanti e in unica soluzione entro 10 giorni dall’inizio dell’anno sociale, oppure in due rate semestrali da pagarsi nei primi 5 gg di ogni semestre dell’anno solare per coloro che abbiano firmato l’addebito diretto bancario R.I.D.

- Gli altri contributi vanno pagati anticipatamente al momento della concessione dei “placet” per ospiti ecc.

ART.29 – Il pagamento della quota Sociale annuale dà diritto di accedere al Club e di utilizzare senza ulteriori oneri gli impianti sociali.

- Le quote devono essere pagate ogni anno, secondo quanto disposto dall’art.28, senza alcuna discontinuità od interruzione a causa di qualsivoglia motivo.
-

ART. 30 – I Soci pagheranno, oltre alla quota Sociale le consumazioni al bar-ristorante ed il compenso per la frequenza di eventuali corsi a pagamento.

- Le entità di tali prestazioni, saranno stabilite di volta in volta dal C.d.A..

ART.31 – Le quote Sociali annuali, dovranno essere versate a mezzo R.I.D, salvo buon fine e a maturazione valuta, predisposta dalla Segreteria.

- La Segreteria, curerà l’inoltro del modulo R.I.D alla propria Banca che riterrà opportuna secondo il piano finanziario e contabile che il Consiglio adotterà di anno in anno. Con tale modulo denominato R.I.D, salvo buon fine e a maturazione valuta, il Socio autorizza la propria Banca ad addebitare il proprio c/c per l’importo della quota Sociale dovuta annualmente, accreditando il c/c intestato alla Società Canottieri Piediluco.
- Qualora la Banca del Socio non provvederà al relativo versamento, il C.d.A., inviterà il Socio ad effettuare il pagamento entro 30 gg dalla data della notifica.
- Trascorso tale termine, verrà inoltre impedito al Socio l’accesso al Club e l’utilizzo del bar ristorante e delle attrezzature per morosità e verrà iniziata l’azione legale per ottenere il pagamento delle somme dovute, oltre le spese legali, gli interessi ed accessori.

Capitolo VII

Del Procedimento e dei provvedimenti disciplinari

ART.32 – I provvedimenti disciplinari sono adottati dal C.d.A. con delibera da prendere con almeno i 2/3 dei consiglieri in carica.

- Il relativo procedimento deve essere preceduto da una lettera r.r.r in cui il C.d.A. contesta al Socio l’addebito e lo invita a far pervenire, entro 15 gg, proprie deduzioni e chiarimenti.
- Le deliberazioni del C.d.A., possono essere impugnate entro 60 gg dalla comunicazione, al Collegio dei Probiviri.

ART.33 – I provvedimenti disciplinari possono consistere in un **richiamo verbale, richiamo scritto, nella sospensione di accesso alla Sede e partecipazioni alle attività Sociali** da un minimo di mesi sei ad un massimo di cinque anni e, per i casi più gravi e in casi di recidiva, nella radiazione definitiva del Socio.

- In tale ultimo caso, il C.d.A. provvederà all’esproprio della Quota e al rimborso del valore della stessa al Socio radiato, secondo i modi ed i tempi previsti dall’art 5 dello statuto.

ART.34 – Il provvedimento disciplinare viene comunicato per iscritto all’interessato con la specifica dei motivi.

Copia della comunicazione verrà contemporaneamente inviata al Collegio dei Probiviri.

ART.35 – In caso di controversie e dispute insorte tra i Soci o tra i frequentatori, nell’ambito dell’attività associativa, il C.d.A. , a richiesta delle parti interessate o anche di una sola delle due, potrà fungere da Collegio Arbitrale o da amichevole compositore.

L’osservanza di quanto deliberato dal Collegio Arbitrale è dovere di **GENTILUOMO**.

Capitolo VIII

Delle comunicazioni ai Soci

ART.36 – Tutte le deliberazioni di carattere generale del C.d.A relativamente a quanto previsto dal presente Regolamento, saranno comunicate ai Soci mediante affissione , a cura della Segreteria, di avvisi in appositi quadri disposti in luogo ben visibile della Sede Sociale.

- Per le comunicazioni di maggiore importanza, il C.d.A. invierà, tramite la Segreteria, comunicazioni scritte ai Soci.
- In ogni caso dovranno essere trasmesse per iscritto le comunicazioni personali o riservate.

Capitolo IX

Delle modifiche al Regolamento

ART.37 – Le eventuali deliberazioni di modifica del presente Regolamento emanate dal C.d.A., a norma dello Statuto Sociale, divengono provvisoriamente esecutive sino alla data di convocazione dell'assemblea che dovrà provvedere alla loro approvazione definitiva.

APPENDICE 1.

Regolamento Estivo

Dal primo Giugno al 15 Settembre non sarà permesso l'ingresso ai ospiti visitatori il Sabato e la Domenica fino alle 19,00: ovviamente non sono ritenuti ospiti gli ascendenti ed i fidanzati.

Mentre durante la settimana non potrà essere invitato lo stesso ospite più di tre volte durante la stagione estiva. Il Sabato e la Domenica sarà comunque possibile, una sola volta per ogni Socio, l'ingresso di eventuali ospiti visitatori non residenti nella nostra regione venuti occasionalmente a farci visita, previa richiesta al C.d.A che deciderà in base al numero delle richieste ed alla recettività.

Per quanto concerne il ristorante il Sabato e la Domenica sia a pranzo che a cena è obbligatoria la prenotazione, indipendentemente dal servizio offerto. Sarà infatti il nostro gestore che provvederà ad assegnare e ad apparecchiare i tavoli sia a pranzo che a cena, anche il Sabato e la Domenica.

Inoltre è in vigore il nuovo regolamento per l'uso dei lettini e delle imbarcazioni. Quando si arriva alla Canottieri si sceglierà il proprio lettino e si comunicherà ai bagnini che ne annoteranno il numero nell'elenco Soci. Ogni Socio Ordinario, Senior e Junior ha diritto ad un massimo di due lettini.

L'uso delle imbarcazioni è consentito ai maggiori di 14 anni previa autorizzazione del genitore, nella misura di una ora al giorno per ogni Socio. Rivolgersi ai bagnini per la prenotazione e la chiave.

Infine tutti gli ingressi saranno registrati e le eventuali inosservanze del nostro regolamento saranno sanzionate in base alle norme in vigore.

Il Consiglio di amministrazione.

Agg.to Giugno 2015